



COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 01/12/2021

OGGETTO:

Autorizzazione a conferire le azioni possedute dal Comune in Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. a Consac Gestioni Idriche S.p.A. in cambio di nuove azioni di quest'ultima - Provvedimenti connessi e conseguenti

Premesso che

- Il nostro Comune è socio sia di Consac Gestioni Idriche S.p.A. (di seguito, *Consac Gestioni*), nella quale possiede azioni, pari al [1,55] % del capitale sociale, sia di Consac Infrastrutture Energia Servizi S.p.A. (di seguito, *Consac IES*), nella quale possiede n. 70 azioni, pari al [1,56] % del capitale.
- Consac Gestioni è una società *in house*, interamente partecipata da Comuni, che ha ottenuto la gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per effetto dell'affidamento del servizio per un periodo di 25 anni approvato dall'Autorità di Ambito Sele, con delibera dell'Assemblea generale, del 15 marzo 2011, n. 3.
- Consac Gestioni è un *ente aggiudicatore* secondo la definizione dell'art. 3, lett. e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, di seguito "*cod. app.*"), perché è un'impresa pubblica – cioè soggetta al controllo degli enti pubblici - che svolge una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 cod. app. (cfr. definizione lett. e) punto 1.1), vale a dire la gestione degli impianti strumentali alla distribuzione di acqua e al servizio di fognatura (art. 117).
- Consac IES è una società a controllo pubblico costituita nel 2004 tramite la scissione di Consac Gestioni. La società è partecipata dagli stessi Comuni soci di Consac Gestioni, ad eccezione di otto comuni - Auletta, Caggiano, Castellabate, Felitto, Laurino, Rutino, Sala Consilina e Teggiano - che sono diventati soci di Consac Gestioni dopo la scissione. Nell'oggetto sociale di Consac IES rientra anche la manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato.
- Il Testo unico società pubbliche, approvato con d.lgs. 175/2016, ha previsto che gli enti pubblici devono effettuare la revisione delle loro partecipazioni sociali ed attuare iniziative che permettano di conseguire una *maggior efficienza tramite operazioni societarie*, che possono giungere fino alla cessione delle azioni o alla liquidazione delle società che non sono strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali degli enti pubblici.
- Nel nostro caso, Consac Gestioni è gestore del *servizio idrico integrato*, quindi è una società indispensabile per la soddisfazione dei bisogni fondamentali della collettività. Dall'altra parte, Consac IES è una società strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dei comuni soci dato che si occupa della *manutenzione degli impianti idrici*.
- Tra le due aziende esiste un *rapporto funzionale* perché scopo sociale di Consac Gestioni è lo svolgimento del servizio idrico integrato, mentre l'oggetto sociale di Consac IES riguarda soprattutto le attività di manutenzione e riparazione delle reti e impianti del servizio idrico.
- Ciò detto, i Comuni soci delle due società intendono migliorare l'efficienza del servizio idrico, facendo acquisire a Consac Gestioni il controllo su Consac IES, in modo che possa

affidare in via diretta alla controllata la manutenzione e riparazione degli impianti idrici e altri appalti connessi al servizio.

- Per questa ragione, il Comune intende autorizzare l'acquisizione del controllo di Consac IES da parte di Consac Gestioni, mediante l'aumento del capitale sociale di quest'ultima a favore dei Comuni, in cambio del conferimento delle azioni di Consac IES.
- Dopo aver acquisito il controllo di Consac IES, Consac Gestioni potrà affidare in via diretta alla società controllata lavori, servizi e forniture funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato esercitato nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
- In base all'art. 7 cod. app., infatti, un ente aggiudicatore, come Consac Gestioni, può affidare appalti aventi ad oggetto attività che rientrano nei settori speciali del d.lgs. 50/2016 – compreso il servizio idrico integrato - a società controllate che hanno realizzato nei tre anni precedenti almeno l'80% del loro fatturato attraverso prestazioni svolte a favore dello stesso ente aggiudicatore.
- In alternativa, se l'attività come società controllata è iniziata da un periodo di tempo inferiore a tre anni, l'ente aggiudicatore può affidare contratti alla controllata se, in base a proiezioni future, quest'ultima può dimostrare di generare almeno l'80% del suo fatturato da attività assegnate dalla controllante.
- Nel nostro caso, dopo l'operazione Consac IES avrà i requisiti per ricevere affidamenti diretti di contratti dalla controllante, Consac Gestioni, in base all'art. 7 cod. app., perché:
 - Consac Gestioni è un ente aggiudicatore che opera nei settori speciali, perché è una società *in house* – soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni soci - che svolge il servizio idrico integrato nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
 - Consac IES sarà controllata da Consac Gestioni e, quindi, sarà un'impresa collegata ai sensi dell'art. 3, lett. z), cod. app., in quanto sarà soggetta all'influenza dominante di Consac Gestioni, titolare della maggioranza del capitale sociale;
 - nei prossimi anni Consac IES sarà in grado di produrre almeno l'80% del suo fatturato attraverso l'esercizio dei compiti assegnati dalla controllante Consac Gestioni, come risulta dalla Relazione previsionale allegata alla presente delibera (**allegato 1**).

Considerato che

- Tramite l'aumento del capitale sociale, il nostro Comune acquisirà nuove partecipazioni in Consac Gestioni. Per questo motivo, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico società a partecipazione pubblica ("*TUSP*"), il Comune deve autorizzare l'aumento di capitale di Consac Gestioni con una delibera del Consiglio Comunale analiticamente motivata;
- la motivazione della delibera che autorizza l'aumento del capitale di Consac Gestioni, in base all'art. 5 TUSP, deve indicare i seguenti elementi:
 1. le *finalità istituzionali* che il Comune intende conseguire con l'acquisto di nuove partecipazioni tramite l'aumento del capitale sociale;
 2. la *convenienza economica e la sostenibilità finanziaria* dell'operazione;
 3. la compatibilità dell'operazione con la normativa europea sugli *aiuti di stato*;
 4. il rispetto dei principi di *efficienza e economicità* dell'azione amministrativa;
- prima dell'approvazione, il Comune deve sottoporre lo schema della delibera che autorizza l'aumento del capitale ad una procedura di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, TUSP);
- dopo l'approvazione, la delibera del Consiglio Comunale deve essere trasmessa a fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. art. 5, c. 3-4, TUSP).

Ritenuto che

- **1) Ammissibilità della nuova partecipazione in Consac Gestioni:** l'acquisito di nuove partecipazioni in Consac Gestioni permette al Comune di perseguire le sue *finalità istituzionali*.

In base all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a), TUSP, i Comuni possono possedere partecipazioni sociali per perseguire le loro finalità istituzionali e, in particolare, partecipazioni in società che svolgono la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*.

Il Testo unico, nell'art. 2, comma 1, lett. h), considera **servizi di interesse generale** le *“attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*.

Dopo l'operazione Consac Gestioni e Consac IES continueranno a svolgere attività che rientrano nel servizio idrico integrato, la prima come gestore del servizio pubblico, la seconda come esecutrice di attività di manutenzione degli impianti strumentali per il servizio.

Le attività relative al servizio idrico integrato possono essere esercitate dalle società controllate da Enti locali, perché rientrano nella definizione dell'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, in quanto consistono nella gestione di reti e impianti funzionali all'esercizio di un servizio di interesse generale.

Perciò, l'operazione di aumento del capitale di Consac Gestioni consente al Comune di perseguire le sue finalità istituzionali, perché essa ha lo scopo migliorare lo svolgimento del servizio idrico nel territorio comunale, consentendo a Consac Gestioni di acquisire il controllo di Consac IES e di avvalersi delle prestazioni della controllata per svolgere in maniera più efficiente il servizio idrico.

- **2) Convenienza economica e sostenibilità finanziaria:** la decisione del Comune di acquisire nuove partecipazioni di Consac Gestioni e di sottoporre Consac IES al suo controllo è conveniente dal punto di vista economico ed è sostenibile dal punto di vista finanziario.

Per quanto riguarda la *convenienza economica*, l'integrazione delle attività delle due società, per effetto della sottoposizione ad un rapporto di controllo, permetterà una maggiore efficienza economica.

Per quanto riguarda la *sostenibilità finanziaria*, le due società saranno in grado di svolgere le loro attività senza la necessità di conferimenti in denaro da parte degli Enti locali. Infatti, i costi del servizio idrico integrato sono pagati dagli utenti tramite le tariffe, mentre i costi per gli interventi di manutenzione e riparazione delle reti idriche saranno sostenuti da Consac Gestioni.

- **3) La disciplina europea sugli aiuti di Stato:** l'operazione di aumento di capitale di Consac Gestioni *non* viola la disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE che dispone: *“sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*.

In caso di aumento del capitale, l'aiuto di stato si configura se la società pubblica è *“sovracapitalizzata”*, cioè dispone di una liquidità eccessiva rispetto alle necessità dell'attività produttiva, tale da attribuirle vantaggi competitivi illegittimi rispetto alle imprese concorrenti (Commissione Europea, decisione 17 marzo 1999, sull'aiuto di stato concesso dalla Grecia a favore della società *Heracles General Cement*, n. 2000/199/CE).

Nel nostro caso, l'operazione di aumento di capitale di Consac Gestioni non viola l'art. 107 TFUE, perché la società non sarà sovracapitalizzata in quanto riceverà dai Comuni solo il conferimento delle azioni di Consac IES, le quali hanno un valore esiguo e *non* idoneo a causare una sovracapitalizzazione di Consac Gestioni, a scapito delle imprese concorrenti.

- **4) I principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa:** l'aumento di capitale di Consac Gestioni è conforme ai principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, perché consentirà ai Comuni di migliorare l'efficienza del servizio idrico integrato, svolto dalla loro controllata *in house* Consac Gestioni in favore della collettività.

Ciò premesso

- **VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, "*TUEL*"), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per le decisioni relative alla "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*";
- **VISTI** gli articoli 4, 5 e 8 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", con riguardo all'ammissibilità dell'acquisto di partecipazioni degli enti pubblici in società che svolgono servizi di interesse generale;
- **VISTA** la delibera dell'Assemblea generale del 15 marzo 2011, n. 3, con la quale l'Autorità d'Ambito Sele ha attribuito – con affidamento diretto *in house* a Consac Gestioni - il servizio idrico integrato nel territorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- **RITENUTO** che il nostro Comune può autorizzare l'aumento di capitale di Consac Gestioni mediante il conferimento di azioni di Consac IES, per consentire al gestore idrico di acquisire il controllo societario di Consac IES e di svolgere in maniera più efficiente il servizio idrico integrato nel territorio comunale;
- **ESAMINATA** la documentazione che attesta la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'acquisto di nuove partecipazioni in Consac Gestioni, in quanto l'integrazione delle due società in un unico gruppo permetterà una maggiore efficienza della loro attività ed esse continueranno a far fronte alle loro obbligazioni e impegni senza necessità di conferimenti di capitale da parte dei Comuni soci di Consac Gestioni (**allegato 2**);
- **PRESO ATTO CHE** lo schema della presente delibera è stato sottoposto a consultazione pubblica preventiva ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune per 15 giorni, il cui esito non è vincolante per la decisione del Consiglio Comunale;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore dei conti reso in data [●], ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000 (**allegato 3**);
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della delibera espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con n. [●] voti favorevoli, n. [●] astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che, prima dell'approvazione della delibera, è stata effettuata la consultazione pubblica prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, il cui risultato non ha comunque effetto vincolante sulla decisione del Consiglio Comunale;
2. di autorizzare l'aumento di capitale di Consac Gestioni mediante il conferimento da parte del nostro Comune delle azioni di Consac IES in Consac Gestioni, per i motivi indicati nelle premesse;
3. di approvare l'**allegato 1** della delibera, che contiene la relazione previsionale sul fatto Consac IES otterrà almeno l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dei compiti affidati da Consac Gestioni;
4. di approvare l'**allegato 2** della delibera che contiene gli elementi che dimostrano la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione;
5. di autorizzare il Sindaco del Comune a partecipare, in qualità di socio, all'assemblea dei soci di Consac Gestioni, per approvare la delibera di autorizzazione dell'aumento di

capitale della società e le modifiche dello statuto che saranno necessarie per attuare l'operazione;

6. di trasmettere la delibera alla Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Campania e all'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato;
7. di stabilire che il presente atto e i relativi allegati vengano pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. [●] voti favorevoli, n. [●] astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 perché esistono ragioni di urgenza di procedere alla riorganizzazione delle due società interessate.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

[●]

Il Segretario Generale

[●]

Allegati:

1. Relazione contenente la proiezione futura delle attività che saranno svolte da Consac IES in favore di Consac Gestioni;
2. Relazione che attesta la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione di aumento di capitale di Consac Gestioni.
3. Parere favorevole del Collegio dei Revisori *ex art. 239 d.lgs. 267/2000*.